

LA GIUNTA REGIONALE

richiamati i Regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato 1, che definisce il concetto di PMI;
- n. 1407/2013 del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "de minimis";

richiamata altresì la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) e, in particolare, l'articolo 3 che, al comma 1, nell'indicare le finalità cui sono orientate le politiche attive regionali del lavoro indicano, tra le altre, la promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati e il perseguimento dell'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, promozione dell'apprendistato, tirocini formativi e d'orientamento, borse di lavoro, lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

richiamati, inoltre:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI del 9 giugno 2021, di approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023, il quale prevede l'introduzione, a livello sperimentale, di una nuova misura di politica attiva, denominata "Bon Emploi";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 835 in data 5 luglio 2021, di approvazione del Programma Annuale degli Interventi di Politica del Lavoro 2021 e prenotazione delle risorse necessarie alla sua attuazione, che prevede, tra le azioni a sostegno dell'occupazione, l'avvio sperimentale del progetto "Bon Emploi";
- il provvedimento dirigenziale n. 4665 del 19 agosto 2021 recante l'approvazione degli avvisi per la costituzione di elenchi di soggetti attuatori dei servizi al lavoro e dei cataloghi di azioni di formazione nell'ambito del progetto "Bon Emploi";

considerato necessario incentivare la crescita complessiva dell'occupazione, con particolare attenzione ai beneficiari del percorso "Bon Emploi", la cui finalità si sostanzia nella definizione di un progetto professionale finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati da non più di 24 mesi e lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro con un'età superiore ai 25 anni;

ritenuto opportuno, per la finalità di cui al paragrafo precedente, concedere un incentivo economico alle PMI che partecipino al reinserimento dei suddetti lavoratori attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato;

preso atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, al fine dell'attuazione tempestiva della misura di cui trattasi, hanno predisposto un avviso pubblico avente ad oggetto "Incentivi per l'assunzione dei beneficiari del percorso Bon Emploi", allegato alla presente deliberazione;

ritenuto che la misura in questione possa essere attuata ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "de minimis";

preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota del 3 ottobre 2022, prot. 11417/DPLF;

dato atto che la misura in questione è stata rappresentata ai componenti del Consiglio per le Politiche del lavoro, in via telematica, in data 22 settembre 2022;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
unanimemente

DELIBERA

1. di approvare l'Avviso pubblico "Incentivi per l'assunzione dei beneficiari del percorso Bon Emploi", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti per la misura di cui al punto 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "*de minimis*";
3. di prenotare per l'anno 2022 la spesa per un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo U0025968 "Trasferimenti correnti a imprese per incentivi all'assunzione (Piano politiche del lavoro e della formazione)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'adozione di provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l'allegato di cui al punto 1;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (BURVA).

§

“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI BENEFICIARI DEL PERCORSO BON EMPLOI”.

PREMESSA

La Regione, al fine di garantire un'azione di sostegno all'occupazione, concede un contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, che abbiano stipulato o intendano stipulare nuovi contratti di lavoro subordinati a tempo determinato o indeterminato ovvero che trasformino quelli già in essere, al momento di approvazione del presente bando, da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tale contributo viene concesso unicamente per le assunzioni o trasformazioni relative ai contratti di lavoro stipulati con i beneficiari del percorso “Bon Emploi” così come definito dal Piano Triennale Politiche del lavoro 2021-2023.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E BENEFICIARI

1. Il contributo è volto a incentivare le assunzioni a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi, nonché le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022.
2. Possono beneficiare del contributo le PMI, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
3. Il contributo è concesso, previa verifica del plafond disponibile del richiedente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013¹.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA

Il bando è redatto nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"²), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

ARTICOLO 3 – REQUISITI

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) essere regolarmente iscritto, qualora tenuto, presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ovvero nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
- b) possedere una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;

¹ L'articolo 3, par. 2, del Reg. (UE) 1407/2013 prevede: “L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «*de minimis*» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.”

² Ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- c) non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario;
- d) presentare una situazione di regolarità contributiva intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- e) essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili;
- f) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);
- g) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) non essere destinatario, se ente collettivo, di provvedimenti giudiziari aventi a oggetto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300/2000);
- i) non essere sottoposto alle misure interdittive di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
- j) informare sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- k) informare su eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni intervenute nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

1. Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa richiede l'incentivo deve:
 - a) essere riferito a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di almeno 6 mesi, ovvero a tempo indeterminato. Il contributo viene concesso anche se il contratto di lavoro si è già concluso al momento di approvazione del presente bando, purché la durata sia stata di almeno 6 mesi nell'intervallo di tempo incentivato;
 - b) essere riferito a un contratto di lavoro a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, ovvero a tempo parziale con un numero di ore almeno pari al 30% di quelle stabilite dal CCNL di riferimento;
 - c) essere instaurato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022.
2. L'assunzione o la trasformazione deve riguardare lavoratori subordinati che siano beneficiari del percorso "Bon Emploi" e che prestino la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa della società richiedente il contributo ubicata sul territorio regionale.
3. Non possono essere oggetto di contributo i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) nonché i contratti di somministrazione di lavoro.
4. Il contributo non può essere concesso se l'assunzione riguarda personale appartenente alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non deve essere socio né titolare di cariche nell'ambito dell'impresa. È tuttavia possibile concedere il contributo in caso di trasformazione dei contratti già in essere alla data di approvazione delle presenti disposizioni con il suddetto personale.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a:

1. mantenere in forza il lavoratore, per il quale ha ricevuto il contributo, per un tempo corrispondente al termine del contratto, se a tempo determinato;
2. mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione se l'assunzione è a tempo indeterminato.

3. retribuirlo regolarmente e fornire all'Amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura massima di:
 - a) euro 15.000,00 complessivi per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato. Lo stesso importo è riconosciuto in caso di trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato, già in essere alla data di approvazione delle presenti disposizioni, in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
 - b) euro 2.000,00 in caso di assunzione a tempo pieno e determinato della durata di almeno 6 mesi.
2. Qualora il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 30% dell'orario previsto dal CCNL applicato, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.
3. Il contributo è concesso per un importo non superiore a euro 30.000,00 per ogni singola impresa e comunque in misura non superiore a euro 15.000,00 per ogni singolo lavoratore.
4. Qualora, nel periodo incentivato e in caso di assunzione a tempo parziale, si verifichino variazioni in aumento dell'orario di lavoro previsto dal contratto individuale, l'importo del contributo concesso rimane invariato. In caso di variazioni in diminuzione, l'importo concesso viene parzialmente revocato secondo quanto stabilito all'articolo 13.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma "Covid-19. Misure di sostegno Regionali" a partire dal 25 ottobre 2022.
2. La procedura di presentazione delle istanze prevede:
 - a) l'accreditamento all'applicativo dedicato esclusivamente con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), con CIE (Carta d'identità elettronica) oppure con CNS (Carta nazionale dei servizi);
 - b) la compilazione della domanda;
 - c) l'invio della domanda digitale.I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
3. Le domande inviate sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, si considera la data di invio telematico delle stesse. La domanda si intende presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.
4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Struttura responsabile del procedimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, nella persona del Coordinatore.
2. La Struttura competente procede all'istruttoria provvedendo:
 - a) ad acquisire le domande dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, conservandole anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
 - b) a verificare la regolarità e la completezza formale delle medesime e la corrispondenza dei dati dichiarati con le Comunicazioni Obbligatorie e le informazioni che risultano sul SIL-VDA (Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta);
 - c) a verificare che il lavoratore incentivato sia un beneficiario del percorso "Bon Emploi" ovvero che ne abbia beneficiato concludendo il percorso;
 - d) ad acquisire la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.

3. La Struttura competente può richiedere ai beneficiari ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo o con il rigetto.
5. La concessione del contributo è prevista entro il 7 dicembre 2022 e al medesimo si applicano le ritenute a norma di legge.
6. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul sito regionale ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura alla scadenza del contratto in caso di assunzione a tempo determinato e dopo 24 mesi dall'assunzione o trasformazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, previo rispetto degli obblighi assunti che il beneficiario deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo incentivato a mezzo pec all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
2. Al fine dell'erogazione anticipata del contributo, possibile solo in caso di contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato, il beneficiario deve inoltrare, a mezzo pec all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, apposita richiesta entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo. A tale richiesta deve essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo o di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito <https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid-19-per-operatori-economici>, con scadenza a 30 mesi dalla data di assunzione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso maggiorato degli interessi legali.
3. L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione.
4. L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.
5. Gli importi erogati possono essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato.
6. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dalla presente disciplina venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle indennità liquidate, ed in tutti i casi di ragionevole dubbio.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo in qualsiasi momento e comunque non oltre 6 mesi dalla liquidazione in caso di erogazione anticipata del contributo. In tal caso, qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento revoca il contributo, ancorché non erogato.

2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione.

ARTICOLO 12 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:
 - a) la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 5 , per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate in cui l'impresa ha usufruito degli ammortizzatori sociali.
 - b) le cessazioni del rapporto di lavoro incentivato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, per i soli contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione. L'importo del contributo è proporzionato all'effettivo periodo di lavoro ed è riconosciuto qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato. La mancata sostituzione comporta la revoca totale del contributo. È possibile sostituire il dipendente per una sola volta nel periodo incentivato;
 - c) la riduzione dell'orario di lavoro. In tale ipotesi il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di orario effettivamente svolto. In caso di riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del 30% rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, il contributo è revocato a decorrere dalla data di riduzione dell'orario. L'impresa beneficiaria è inoltre tenuta a comunicare a mezzo PEC tale variazione, pena la revoca totale del contributo.
2. I dipendenti assunti in sostituzione, ai sensi della lettera b) del comma 1, non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'azienda.
3. Sono motivi di revoca totale del contributo:
 - a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori incentivati con contratto a tempo indeterminato effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione del contratto di lavoro;
 - b) le cessazioni del rapporto di lavoro incentivato con contratto a tempo determinato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
 - c) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
 - d) la perdita dei requisiti di ammissibilità.
4. È in ogni caso disposta la revoca in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, comunque denominati. In tali casi, il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data dell'avvenuta restituzione.

ARTICOLO 14 - SANZIONI

Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a

sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322- ter del codice penale (confisca);

- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316 ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 – è individuata nel Piano di politiche del lavoro.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
4. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.